CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. il servizio di noleggio di autoveicoli senza conducente di cui nel presente documento è prestato dalla società Autonuvola di Valentini Elena & C. sas (C.F. e P.I. 02414590204) con sede in Dobbiaco, Via Santa Maria 21, tramite il proprio marchio "FleetMobilityRent" (denominata "locatrice") ed è regolato dal contratto di noleggio senza conducente, di cui le presenti condizioni generali formano parte integrante, intercorrente tra la locatrice ed il cliente;
2. il noleggio senza conducente ha ad oggetto il veicolo specificatamente individuato nel contratto intercorso tra le parti e dettagliatamente descritto nella scheda tecnica ad esso allegata, con specificazione del chilometraggio del mezzo al momento del ritiro da parte del cliente e delle condizioni della carrozzeria, rifornito con il pieno di carburante. Al momento della riconsegna del veicolo al termine del noleggio le parti si obbligano alla verificazione, in contraddittorio tra esse, delle condizioni del mezzo ed alla constatazione di eventuali danneggiamenti occorsi al bene nel periodo di utilizzo da parte del cliente;
3. il corrispettivo del contratto di noleggio senza conducente dovrà essere pagato dal cliente in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto o del ritiro del veicolo. In caso di noleggio senza conducente di durata non superiore a due giorni la locatrice potrà consentire, a proprio insindacabile giudizio, il pagamento del corrispettivo potrà da parte del cliente al momento della riconsegna del veicolo presso i locali della locatrice stessa purché ciò avvenga in giornata feriale. In caso di riconsegna in giorno festivo o prefestivo rimane l'obbligo per il cliente di versare il corrispettivo in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto o di ritiro del veicolo.
   In casi di prenotazione anticipata del noleggio dell'autoveicolo la società locatrice potrà richiedere al cliente il versamento di una caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c. Detta caparra non è rimborsabile e verrà decurtata dal costo finale del noleggio. In caso di mancato ritiro del veicolo da parte del cliente e/o di recesso dal contratto da parte del cliente per qualunque ragione la locatrice ha titolo verso il cliente, oltre al trattenimento della caparra versata, per l'addebito dell'intero costo del noleggio.
   Laddove il cliente corrisponda il prezzo del noleggio senza conducente in via anticipata resta salvo il diritto per la locatrice di successivamente addebitare al cliente i maggiori costi straordinari previsti dai punti da 5 a 12 delle presenti condizioni generali di contratto;
4. durante il periodo di noleggio dell'autoveicolo esso potrà essere condotto solo ed esclusivamente dal cliente sottoscrittore del contratto personalmente, salva indicazione di una "seconda guida" da specificare da parte del cliente al momento della stipulazione del contratto ed approvata dalla locatrice.
   La locatrice consente l'indicazione di una "seconda guida" solamente in riferimento a guidatori maggiori di anni ventuno e minori di anni ottantacinque in possesso di patente di guida di categoria B regolarmente rilasciata da almeno tre anni ed in corso di validità per tutto il periodo di noleggio.
   Le patenti di guida straniere redatte tramite caratteri diversi dall'alfabeto latino, non intelligibili dalla locatrice, abiliteranno alla conduzione del veicolo oggetto di noleggio solamente se accompagnate da valida patente internazionale in corso di validità;
5. il vicolo oggetto del contratto di noleggio senza conducente potrà essere guidato dal cliente solamente all'interno dei confini nazionali italiani, salvo preventiva ed espressa autorizzazione rilasciata dalla locatrice per iscritto.
   Il cliente e, per esso, la "seconda guida" eventualmente indicata si obbligano espressamente a condurre il veicolo oggetto del contratto di noleggio senza conducente nel pieno rispetto delle modalità guida e dei limiti tutti previsti dal Codice della Strada (D.Lgs. n°285/92) e secondo il canoni imposti dall'art. 1176 c.c. Il medesimo veicolo non potrà essere utilizzato sotto l'effetto di sostanze alcoliche, ad un tasso alcolemico superiore al massimo consentito per la guida secondo il Codice della Strada, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di ogni altra sostanza, ancorché medicinale pur oggetto di prescrizione medica, che possa alterare o ritardare i riflessi ed influire, in qualunque maniera, sulla condotta di guida: eventuali contravvenzioni al Codice della Strada con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria che dovessero essere elevate nei confronti del veicolo durante il periodo di durata del contratto, ancorché notificate alla locatrice successivamente alla riconsegna del mezzo al termine del noleggio, saranno rinotificate dalla locatrice al cliente ed a questi addebitate, con il diritto di esigere il pagamento o la rifusione dell'importo oltre alle spese di rinotifica ed all'addebito di una penale pari ad €.35,00, oltre ad IVA, a copertura dei costi di gestione amministrativa. In caso di violazioni del Codice della Strada contestate al cliente nel corso della guida del veicolo oggetto del contratto di noleggio senza conducente (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico nel sangue superiore ad 1,5 grammi/litro) che comportino il sequestro del veicolo, lo steso cliente sarà tenuto a rifondere alla locatrice i danni derivanti dalle spese, anche per competenze dei professionisti intervenuti, per la procedura di dissequestro e restituzione del mezzo; per le spese di custodia giudiziale dell'auto fino alla restituzione; per le spese di trasporto dell'auto dal luogo della constatazione dell'infrazione al Codice della Strada al deposito giudiziario nonché del maggior danno

determinato dall'indisponibilità del veicolo fino al dissequestro e restituzione, quantificato nel costo di una giornata di noleggio per ciascun giorno di inutilizzabilità del mezzo;
È espressamente fatto divieto di utilizzo del veicolo per il trasporto, legale o illegale, di merci o sostanze stupefacenti; trasporto di persone dietro compenso, espressamente o tacitamente pattuito; per fini illeciti, gare di velocità, gare di percorso od ogni genere di competizione; per esecuzione di un rapporto di sublocazione del mezzo o per il trasporto di un numero di passeggeri superiore al numero massimo consentito dal veicolo ed indicato nel libretto di circolazione associato al mezzo.
Le parti convengono espressamente che la percorrenza massima giornaliera consentita al cliente alla guida del veicolo oggetto del presente contratto sia di ottantacinque chilometri (85 km), salva diversa pattuizione tra le parti da stipularsi in forma scritta. In caso di violazione del limite chilometrico determinato in relazione al periodo di noleggio, il cliente sarà tenuto a corrispondere alla locatrice, oltre al prezzo pattuito contrattualmente, un importo pari ad €.0,45 (Quarantacinque centesimi) per ogni km eccedente il consentito fino al limite di 50 km. ed a €.0,90 (Novanta centesimi) dal 51 km. eccedente il consentito;

6. il cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo oggetto di noleggio senza conducente nelle medesime condizioni in cui esso versava all'atto di ritiro del mezzo, così come verificate dalle parti in contraddittorio tra esse secondo quanto previsto al punto 2. delle presenti condizioni generali di contratto. Allo stesso modo il cliente si obbliga a restituire l'autovettura con il pieno di carburante, così come gli è stata consegnata, e lavata: in caso di mancato lavaggio del veicolo oggetto del presente contratto al momento della riconsegna, la locatrice si riserva la facoltà di addebitare al cliente i costi di autolavaggio pari ad €. 35,00 e di eventualmente trattenerne l'ammontare dal deposito cauzionale.
   Il mancato lavaggio del veicolo che impedisca la verificazione dell'esistenza di eventuali danni al mezzo conserva alla locatrice la facoltà di successivamente addebitare al cliente i costi per le riparazioni rivelatisi necessarie all'esito della compiuta verifica del mezzo.
   All'atto di ritiro del veicolo il cliente si rende custode del medesimo ed è responsabile della sua conservazione così come della conservazione della documentazione (libretto di circolazione, targhe ed ogni altro documento di corredo) ad esso inerente. Eventuali danneggiamenti delle carrozzeria, compresi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) fanali, paraurti, cerchi e copricerchi, tergicristalli, specchietti laterali e vetri così come la mancanza della documentazione completa di corredo del veicolo e/o delle targhe nonché delle chiavi, accertati all'atto della riconsegna del mezzo in contraddittorio con il cliente, determina l'insorgenza della responsabilità risarcitoria dei costi di riparazione del mezzo e/o di duplicazione dei documenti mancanti o delle chiavi.
   Poiché il veicolo oggetto di noleggio senza conducente è allestito con pellicole adesive pubblicitarie applicate sulla carrozzeria, il danneggiamento delle stesse, ancorché non incidente sulla verniciatura, determina l'insorgenza della responsabilità risarcitoria in capo al cliente per la sostituzione delle pellicole ammalorate;
7. al termine del periodo di noleggio senza conducente del veicolo questo dovrà essere riconsegnato a cura del cliente presso la sede della locatrice entro l'orario ed il giorno contrattualmente previsti: la mancata riconsegna del veicolo entro l'orario fissato determinerà l'addebito al cliente del costo di una giornata ulteriore di noleggio. È tassativamente escluso il servizio di ritiro del veicolo da parte della locatrice al termine del contratto, per cui la mancata riconduzione del mezzo presso la sede della locatrice a cura del cliente determinerà l'addebito al medesimo cliente dei costi di recupero del mezzo, ivi compresi quelli dovuti all'eventuale necessità di ricorrere a carroattrezzi.
   La locatrice mantiene il possesso del veicolo durante lo svolgimento del contratto ed è tassativamente vietato al cliente di estendere la durata del noleggio oltre al termine concordato, restando salva la preventiva autorizzazione scritta da parte della locatrice. In caso di mancata riconsegna della vettura oggetto del contratto di noleggio senza conducente da parte del cliente secondo le modalità di tempo e di luogo pattuite, la locatrice si riserva la facoltà di inoltrare alla competente Autorità Giudiziaria denuncia per appropriazione indebita e per ogni altro reato configurabile alla luce dei fatti occorsi, oltre all'addebito del costo di un giorno di noleggio, quantificato sulla base del listino prezzi di noleggio pubblicato sul sito della locatrice (https://www.fleetmobility.it/it/noleggi), per ogni giornata di ritardo.
   In caso di riconsegna anticipata del veicolo oggetto del contratto di noleggio senza conducente da parte del cliente rispetto alla scadenza negoziale del contratto, in assenza di richiesta previamente accettata dalla locatrice, la stessa locatrice conserva la facoltà di addebitare al cliente una penale equivalente all'importo dei giorni di noleggio non goduti rispetto al periodo inizialmente pattuito;
8. con la sottoscrizione del presente contratto, a far tempo dal ritiro della vettura oggetto del noleggio senza conducente e fino alla riconsegna dell'auto, il cliente è obbligato nei confronti della locatrice al risarcimento dei danni derivanti dalla guida del vicolo, sia in relazione ai danneggiamenti che possa subire l'automobile noleggiata che ai danni, personali o materiali, arrecati a terze persone.
   L'automobile oggetto del contratto di locazione senza conducente è assicurata con primaria compagnia assicurativa con polizza "kasko" con una franchigia, a carico del cliente, di €.600,00. La medesima automobile è assicurata con polizza RCA con massimale di €.26.000.000,00 e prevede costi di gestione amministrativa per sinistro passivo di €.250,00 che saranno addebitati al cliente.
   I danni all'arredo, alle tappezzerie, ai sedili ed all'equipaggiamento interno dell'autovettura non sono coperti da assicurazione, saranno ad esclusivo carico del cliente e la locatrice è autorizzata fin da ora ad utilizzare in

tutto o in parte il deposito cauzionale al fine di sostenere i costi di riparazione degli stessi, salvo diritto di agire per i maggiori costi non coperti dalla cauzione.
La locatrice si riserva la facoltà di autorizzare o negare il trasporto di animali all'interno dell'auto oggetto del contratto di noleggio senza conducente. In ogni caso, in caso di autorizzazione espressa da parte della locatrice al trasporto di animali, verrà svolta la sanificazione dell'abitacolo e del bagagliaio della vettura ed i relativi costi saranno addebitati al cliente e trattenuti dalla causazione, salvo il diritto di agire per i maggiori costi eventualmente eccedenti l'ammontare della cauzione.
All'atto della sottoscrizione del contratto di noleggio senza conducente il cliente costituirà un deposito cauzionale nelle mani della locatrice, tramite pre-autorizzazione su una carta di credito accettata (Visa o Mastercard), fino a € 1.500 (millecinquecento euro) per le vetture e fino a € 3.000 (tremila euro) per i furgoni, a copertura parziale di tutti i danni che potrebbero essere arrecati alla vettura durante l'esecuzione del contratto, compresa la franchigia della polizza assicurativa. Il cliente con la sottoscrizione del contratto autorizza fin da ora la locatrice, ogni eccezione rimossa, a trattenere dal deposito cauzionale l'ammontare per la copertura, totale o parziale, dei costi derivanti da eventuali multe elevate al veicolo durante lo svolgimento del contratto, salvo diritto della locatrice di agire per i maggiori costi non coperti dal deposito cauzionale, e della riparazione dei danni arrecati al mezzo dalla condotta del cliente, fino al limite della franchigia assicurativa: è espressamente escluso che l'importo costituito a titolo di deposito cauzionale possa essere interpretato come una qualunque forma di limitazione della responsabilità patrimoniale del cliente verso la locatrice. Lo stesso cliente autorizza fin da subito a trattenere il deposito cauzionale a copertura dei maggiori costi per ritardata consegna del veicolo e/o mancato pagamento del corrispettivo del noleggio senza conducente, salvo diritto della locatrice di agire per i maggiori costi non coperti dal deposito cauzionale. Il medesimo deposito cauzionale verrà restituito dalla locatrice allo stesso cliente entro trenta giorni dalla riconsegna del veicolo ed a seguito di adeguata attenta verifica dell'inesistenza di danni di qualsivoglia natura e provenienza.
In caso di sinistro, laddove il veicolo non sia in grado di marciare su strada per qualunque ragione, sia tecnica che normativa, il cliente dovrà ricorrere al servizio di soccorso stradale attivo ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, e gratuito che assiste il mezzo, attivando la richiesta di recupero del mezzo telefonicamente al numero verde specificato in contratto. L'eventuale ricorso a servizi di assistenza alternativi al servizio di soccorso stradale che assiste il mezzo saranno a carico del cliente tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza alcun diritto di rimborso.
In caso di utilizzo del veicolo oggetto del contratto di noleggio senza conducente al di fuori della sede stradale e di sinistro e/o di guasto tecnico in tale contesto la società locatrice si riserva di addebitare al cliente i costi che la società convenzionata di recupero del mezzo per il tramite di carroattrezzi dovesse addebitare ad essa locatrice, con autorizzazione espressa rilasciata dal cliente di trattenere dalla cauzione il costo dell'intervento, salvo diritto di agire per i maggiori costi non coperti dal deposito cauzionale.
Sempre in caso di sinistro è fatto obbligo al cliente di rendersi parte diligente per procurarsi gli elementi di prova utili per l'individuazione delle responsabilità; richiedere l'intervento della Polizia Giudiziaria al fine di verbalizzare la dinamica del sinistro e di eseguire i rilievi sul luogo dell'incidente ciò, in ogni caso, quando vi siano feriti; raccogliere i nomi e gli indirizzi della parti coinvolte e di eventuali testimoni; astenersi dal rilasciare dichiarazioni di responsabilità per colpa o dolo; non lasciare il veicolo incustodito e di attivarsi per assicurare il recupero dello stesso ovvero un'adeguata salvaguardia; dare immediata comunicazione del sinistro, anche telefonicamente, alla locatrice e consegnare ad essa copia del modulo CAI compilato e firmato dalle parti coinvolte.
È tassativamente esclusa ogni forma di assistenza legale e/o di rifusione, anche parziale, da parte della locatrice a favore del cliente delle spese sostenute per la difesa tecnica in giudizi per eventi dannosi o procedimenti penali instaurati per danni o responsabilità derivanti dalla conduzione del veicolo durante l'esecuzione del contratto.
In caso di foratura o danni agli pneumatici conseguenti ed azioni colpose o dolose del cliente questi sarà tenuto responsabile ed obbligato alla loro riparazione o sostituzione, con accollo integrale dei costi. In caso di inadempimento, la locatrice provvederà direttamente a far riparare o sostituire gli pneumatici forati o danneggiati trattenendo dalla cauzione il costo dell'intervento, salvo diritto di agire per i maggiori costi non coperti dal deposito cauzionale;

9. in caso di furto dell'automobile oggetto del contratto di noleggio senza conducente, il cliente è obbligato ad immediatamente presentare denuncia dell'evento presso il più vicino ufficio competente di Polizia Giudiziaria; di immediatamente informare del furto subito, contestualmente alla presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria, la locatrice e di trasmettere alla stessa copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria.
A seguito di furto dell'automobile oggetto del contratto di noleggio senza conducente il cliente dovrà restituire immediatamente alla locatrice entrambe le chiavi originali facenti parte del corredo della vettura ed a questi consegnate al momento del ritiro del veicolo all'inizio del periodo di noleggio.
L'automobile oggetto del contratto di noleggio senza conducente è assicurata con primaria compagnia assicurativa contro l'evento furto, con una franchigia del 10% del valore del bene determinato secondo le quotazioni risultanti dal listino Eurotax Blu o Quattroruote Professional: la franchigia sul risarcimento dell'evento furto graverà interamente sul cliente che sarà tenuto a rifondere alla locatrice il relativo importo,

dedotto il deposito cauzionale che sarà interamente trattenuto a parziale ristoro del maggior danno. In caso di ritrovamento del veicolo rubato l'importo della franchigia corrisposto dal cliente sarà a questi rimborsato dalla locatrice e si applicherà il disposto di cui all'art. 8 del presente contratto in relazione ai danni che verranno riscontrati sul bene recuperato.

In caso di furto del veicolo oggetto del presente contratto di noleggio senza conducente connotato da dolo o colpa grave (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, furto dell'auto con una o entrambe le chiavi originali) del cliente, della "seconda guida", di persone conviventi con il cliente o la "seconda guida" o da essi trasportate a bordo del veicolo, di soggetti incaricati dal cliente o dalla "seconda guida" della custodia, anche temporanea e/o meramente occasionale, a qualunque titolo dell'auto, lo stesso cliente sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti della locatrice quantificato nel valore integrale della vettura al momento dell'evento, valore determinato sulla base delle quotazioni risultanti dal listino Eurotax Blu o Quattroruote Professional, dedotto il deposito cauzionale che sarà interamente trattenuto a parziale ristoro del maggior danno;

10. in caso di incendio della vettura oggetto del contratto di noleggio senza conducente connotato da dolo o colpa grave (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, uso di fiamme libere all'interno dell'abitacolo, del bagagliaio o del vano motore) del cliente, della "seconda guida", di persone conviventi con il cliente o la "seconda guida" o da essi trasportate a bordo del veicolo, di soggetti incaricati dal cliente o dalla "seconda guida" della custodia, anche temporanea e/o meramente occasionale, a qualunque titolo dell'auto, lo stesso cliente sarà tenuto nei confronti della locatrice al risarcimento del danno quantificato nel valore integrale della vettura al momento dell'evento, valore determinato sulla base delle quotazioni risultanti dal listino Eurotax Blu o Quattroruote Professional, dedotto il deposito cauzionale che sarà interamente trattenuto a parziale ristoro del maggior danno;
11. in caso di guasto tecnico dell'autoveicolo oggetto del contratto di noleggio senza conducente il cliente è obbligato ad arrestare immediatamente la marcia. In caso di violazione dell'obbligo di arresto immediato a seguito di guasto tecnico il cliente sarà responsabile illimitatamente nei confronti della locatrice dei maggiori danni causalmente derivati dall'ulteriore utilizzo del mezzo.

    A seguito di guasto tecnico del veicolo oggetto del contratto di noleggio senza conducente e di arresto immediato della marcia il cliente potrà ricorrere al servizio di soccorso stradale attivo ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, e gratuito che assiste il mezzo, attivando la richiesta di recupero del mezzo telefonicamente al numero verde specificato in contratto. In caso di eventuale ricorso a servizi di assistenza alternativi al servizio di soccorso stradale che assiste il mezzo, saranno a carico del cliente tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza alcun diritto di rimborso.

    A seguito di guasto tecnico del veicolo che ne imponga l'arresto immediato della marcia ed il recupero tramite carroattrezzi, il cliente non avrà diritto alla rifusione da parte della locatrice dei costi di trasporto personale, soggiorno o ristorazione egli possa aver sostenuto.

    In caso di guasto tecnico del veicolo oggetto del contratto di noleggio senza conducente la locatrice metterà a disposizione del cliente un'auto sostitutiva fino al termine della durata del contratto. In caso di mancata disponibilità di un'auto sostitutiva da porre a disposizione del cliente, il contratto di noleggio senza conducente si risolverà di diritto senza alcun addebito al cliente del costo delle giornate di noleggio residue non godute.

    In caso di guasto tecnico del veicolo e di sostituzione dello stesso da parte della locatrice ed in caso di risoluzione del contratto per indisponibilità di un'auto sostitutiva nessun risarcimento, per qualunque titolo o ragione, sarà dovuto al cliente il quale, con la firma del contratto, solleva espressamente la locatrice da ogni responsabilità risarcitoria;
12. in caso di sinistro passivo, ossia determinato da responsabilità del cliente, la locatrice addebiterà al cliente, oltre agli importi nel limite della franchigia di cui al precedente punto 8., il fermo tecnico del veicolo per il periodo di riparazione. L'addebito per fermo tecnico sarà quantificato in base al costo giornaliero di noleggio moltiplicato per i giorni di riparazione del mezzo e riconsegna alla locatrice;
13. qualsiasi modificazione o integrazione delle condizioni generali del contratto di noleggio senza conducente intercorso tra la locatrice ed il cliente dovrà rivestire, a pena di nullità, forma scritta recante la sottoscrizione di entrambe le parti;
14. i pagamenti dovuti dal cliente non potranno mai essere ritardati né sospesi, nemmeno in parte, per nessun motivo, titolo o reclamo ed è precluso al cliente sollevare qualsiasi contestazione o eccezione prima dell'adempimento, ciò ai sensi dell'art. 1462 c.c. (*solve et repete*) anche in riferimento agli importi corrisposti a titolo di acconto sul corrispettivo del contratto di noleggio senza conducente e/o di deposito cauzionale;
15. il contratto di noleggio senza conducente intercorso tra la locatrice ed il cliente è regolato esclusivamente dalla legge italiana. Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Mantova;
16. con la sottoscrizione del contratto di noleggio senza conducente il cliente autorizza l'inserimento del proprio nominativo e dei propri dati personali nel sistema informatico della locatrice, a trasmettere il nominativo ed i dati del cliente alla piattaforma CARGOS della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 17 D.L. n°113/18 nonché alla diffusione dei predetti dati ai soli fini della protezione dei legittimi interessi della stessa locatrice, anche allo scopo del controllo e della tutela dei crediti.

Il cliente autorizza la locatrice al trattamento dei propri dati personali, bancari e della carta di credito nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo n°679/16, il D.Lgs. 30/06/2003 n°196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n°101 e da ultimo dal D.L. n°139/21 convertito, con modificazioni, dalla L. n°205/21.